

Sorveglianza, Rivoluzione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali

di

Michela Michetti*

Sommario: 1. Prologo. Sorveglianza e potere. – 2. Sorveglianze e poteri: gli effetti della rivoluzione tecnologica e la nuova cultura della sorveglianza. – 2.1. Segue: *New Surveillance e Dataveillance*: il controllo sociale attraverso il potere del “dato”. – 3. Sorveglianza e diritti fondamentali: l’irrinunciabile pretesa al *Data privacy*. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Prologo. Sorveglianza e potere.

Nel linguaggio comune come in quello specialistico la parola *surveillance* evoca un significato sinistro¹, giacché da sempre al suo uso s’accompagna l’idea del controllo per l’esercizio di un potere. Prima ancora della sua nozione definitoria e del suo valore semantico – maturati prevalentemente in ambito extragiuridico – la sorveglianza è, infatti, un’attività vecchia quanto la storia dell’umanità² legata

* Professoressa Associata di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Teramo.

¹ Cfr. Clarke R., *Information Technology and Dataveillance*, Communications of the ACM, 31 May, 1988, 498: “Surveillance is one of the elements of tyranny. The word conjures up unpleasant visions of spies, repression of individuals, and suppression of ideas”; Lyon D., *The Culture of Surveillance. Waching as a Way of Life*, UK, 2018, trad. it., *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, Roma, 2020, 23, il quale parla del termine “sorveglianza” come di un termine spinoso.

² Si v. Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, 2014; Lyon D., *L’occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 41: “La sorveglianza non è un fenomeno nuovo. Sin dalla notte dei tempi abbiamo ‘sorvegliato’ gli altri per controllare cosa avevano intenzione di fare, per valutare i loro progressi, per organizzarli o per prenderci cura di loro”; Surace M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell’era di Internet*, in *ADIR, L’altro diritto*, 2005, 1 ss.: “È importante sottolineare che la sorveglianza non è affatto un fenomeno inedito prima della nascita dello stato moderno. Si sono sempre raccolti i dati, si è sempre cercato di classificare, conteggiare, descrivere in maniera ordinata le informazioni relative a categorie di persone. Storicamente le popolazioni si sono

concettualmente all'esercizio del potere costituito e per questo percepita prevalentemente come attività negativo-repressiva. Ne sono un esempio i *censimenti* risalenti già al XV secolo a. C., i *resoconti* delle civiltà antiche e quelli della Chiesa cattolica per controllare la diffusione di opinioni eterodosse³. Così ancora l'uso dei cannocchiali, degli orologi nei luoghi di lavoro o delle mappe per localizzare persone, nonché l'utilizzo, del più noto, *Domesday Book* inglese dell'XI secolo (una *descriptio* delle varie proprietà terriere), che permise a *Guglielmo il Conquistatore* di consolidare il proprio potere attraverso la conoscenza completa e totale di dati su proprietà, eredità e persone⁴. Con queste primordiali fattezze la sorveglianza si è imposta ed inserita dentro qualsiasi forma di società, poiché censire, raccogliere, catalogare, classificare, conteggiare dati e informazioni è stato sin da sempre il *proprium* dell'esercizio del potere giacché *colui che sa ha potere*⁵.

Etimologicamente *sorveglianza* deriva dal vocabolo francese *surveiller*, letteralmente *vigilare su* qualcosa o qualcuno al fine di attingere informazioni, dati o elementi, predittivi ed utili per conoscere tendenze, caratteristiche, opinioni e comportamenti sia individuali che collettivi. E nel passaggio dal pre-moderno al moderno e sino al post-moderno la valenza semantica del termine non ha mutato la propria originaria vocazione, continuando a riferire il senso di un'attività conformante ed ordinante le società.

In uno scritto degli inizi degli Anni Settanta, *James Rule* definisce la *sorveglianza* come l'attenzione metodica e specifica su soggetti, popolazioni e dettagli personali sistematicamente monitorati, registrati, controllati, consultati e confrontati⁶,

servite dei censimenti per organizzarsi, darsi un ordine che servisse alla gestione dell'esercito ed alla divisione della proprietà. Una volta effettuati i conteggi e registrati i nomi e l'età dei sudditi, i sovrani potevano stabilire quanti uomini erano adatti al combattimento, o quanta terra toccasse ad un capofamiglia. È dunque sempre esistito il bisogno, una necessità primaria, di un controllo sociale, strumento attraverso cui si può garantire ordine per qualsiasi forma di società”.

³ Cfr. Fiorentini M., voce *Sorveglianza*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 441-442.

⁴ Cfr. Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 42.

⁵ Surace M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet*, in *ADIR, L'altro diritto*, 2005, 3: “Quanto più la società è complessa, tanto più l'acquisto e la conservazione del potere si basano sul ruolo centrale del sapere”.

⁶ Si v. Rule J., *Private Lives and Public Surveillance*, Londra, 1973, *passim*.

ribadendo così l'esistenza del collegamento quasi naturale tra conoscenza e potere. In effetti, in letteratura – specialmente sociologica – l'accostamento tra potere e sorveglianza costituisce una sorta di endiadi che rende bene quanto ripreso da David Lyon e sottolineato da Antony Giddens, per il quale “la sorveglianza non dovrebbe essere considerata solo come una sorta di riflesso del capitalismo (il controllo sugli operai in fabbrica) o dello stato-nazione (conservare dei registri amministrativi dei cittadini) ma quale vero e proprio generatore di potere”⁷.

In ogni epoca, come in ogni ambito, la relazione con il potere è affiorata costantemente, ma è certamente con l'avvento dello Stato-nazione che la sorveglianza è divenuta lo specifico della modernità⁸. Dal campo militare alle fabbriche, dalle scuole agli ospedali, dall'amministrazione statale all'impresa capitalistica, la sorveglianza diventa una strategia (del potere) ovvero una parte integrante ed assiale del processo di acquisizione e di consolidamento dell'autorità sino a generare importanti cambiamenti anche sull'organizzazione e sulla edificazione degli spazi antropizzati. Non solo cambia la concezione istituzionale del modo di esercizio del potere, ma mutano ad esempio anche le regole architettoniche⁹ che, costrette a rivedere le usuali tecniche di progettazione e di costruzione, iniziano a prediligere strutture circolari, aperte, fatte di passaggi e trasparenze che, come afferma Foucault, “esprimevano una certa utopia politica”¹⁰ e

⁷ Si v. Giddens A., *The nation-State and Violence*, Cambridge, 1990; Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 20.

⁸ Si v. Lyon D., *Società sorvegliate e studi sulla sorveglianza*, in Calenda D.-Fonio C., *Sorveglianza e società*, Roma-Acireale, 2009, 21, per i quali l'avvento della modernità incorporò le antiche pratiche della sorveglianza e del controllo nella *routine* facendole diventare sistematiche, anzi: “si potrebbe dire che la modernità stessa sia in parte definita da questi processi di routinizzazione e sistematizzazione”.

⁹ Cfr. Surace M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet*, in *ADIR, L'altro diritto*, 2005, 2, la quale coglie questo aspetto anche in epoca pre-moderna: “Nella città-stato il principe/feudatario è padrone assoluto. L'architettura è funzionale al mantenimento dei suoi privilegi, tra i quali vi è quello di conoscere ogni cosa che avvenga all'interno delle mura cittadine. La piazza centrale, nella quale si svolgono le attività di mercato, le manifestazioni liturgiche e le relazioni sociali tra i sudditi, è situata di fronte al palazzo del sovrano. Basta affacciarsi per controllare il tutto. L'occhio è senso di controllo per eccellenza. E dove esso non può arrivare, dove serve anche l'udito, ecco che il compito di vigilanza è assegnato alla milizia che pattuglia le strade e i vicoli”.

¹⁰ Cfr. Foucault M., *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it., Alcesti Tarchetti, Paris, 1975, 190.

consentivano una forma di controllo multiplo, anonimo e permanente di operai, malati, condannati, scolari.

Sarà, del resto, questo *l'humus* culturale sul quale gemmerà la figura architettonica del *Panopticon* di *Jeremy Bentham* ripresa e teorizzata più tardi da *Foucault*, quale archetipo del potere di sorveglianza dei moderni, in cui l'apparente ed inverificabile onnipresenza dell'ispettore induce nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico e de-individualizzato del potere¹¹. E se nella teorizzazione di *Weber* il controllo è preconditione per un'organizzazione efficiente, per *Foucault* la sorveglianza è autodisciplina e, comunque, in entrambi i casi potere e conoscenza sono facce della stessa medaglia.

Il modello panottico diventa uno strumento di grande impatto per l'organizzazione e per l'esercizio dell'autorità che, estensibile in ogni dove¹², "fabbrica effetti omogenei di potere", sicché senza ricorrere a mezzi di forza riporta "il condannato alla buona condotta, il pazzo alla calma, l'operario al lavoro, lo scolaro alla applicazione, l'ammalato alla osservanza delle prescrizioni"¹³. E sarà un modello che s'invererà tra le pieghe dello Stato moderno, ove il potere di sorveglianza raggiungerà la sua più compiuta espressione con la nascita della *società della sorveglianza*¹⁴ quale naturale superamento della *società disciplinare*¹⁵. Un potere che

¹¹ Cfr. *Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it., Alcesti Tarchetti, Paris, 1975, 219-220: "Perciò Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Visibile: di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l'alta sagoma della torre centrale da dove è spiato. Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momento attuale; ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente".

¹² Cfr. *Foucault M., Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it., Alcesti Tarchetti, Paris, 1975, 224: il *Panopticon* "È – con riserva di modificazioni successive – applicabile a «tutti gli stabilimenti in cui, nei limiti di uno spazio che non sia troppo esteso, è necessario mantenere sotto sorveglianza un certo numero di persone». In ognuna delle sue applicazioni, esso permette di perfezionare l'esercizio del potere".

¹³ Ancora *Foucault M., Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it., Alcesti Tarchetti, Paris, 1975, 220-221.

¹⁴ L'espressione è stata coniata per la prima volta da Marx G.T., *The Surveillance Society: The Treat of the 1984-Style Techniques*, in *The Futurist*, June 1985, 21-26: " (...) the computer are creating a society in wich everyone, not just a few suspects, is a target for surveillance"; Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 16: "I dettagli minuti delle nostre vite private sono raccolti, memorizzati, ripescati ed elaborati quotidianamente all'interno di poderosi database informatici appartenenti a grandi aziende ed enti statali. Questa è la 'società della sorveglianza'"; Travers, G., *La società della sorveglianza. Fase ultima del liberalismo. Dopo il pass sanitario, è in arrivo un controllo sociale mondiale?*, Firenze, 2022, 15.

muterà pelle in seguito alla nascita del capitalismo e delle sue istanze razionalizzanti che, andando ad incidere significativamente sull'intera struttura sociale, favorirà l'ascesa di nuovi soggetti da inserire e rappresentare nelle sedi decisionali¹⁶. Con la modernità la sorveglianza si presterà infatti ad una lettura ambivalente: essa mantiene intatta tutta la sua originaria dimensione negativo-repressiva e securitaria¹⁷, ma aggiunge a questa quella integrativa e complementare al riconoscimento della cittadinanza attiva¹⁸.

Secondo *Alexis de Tocqueville*, nelle moderne democrazie di massa, le raccolte di informazioni consentono di rispondere alla domanda di partecipazione sociale¹⁹, ed eliminando le diseguaglianze dell'insorgente capitalismo consente il riequilibrio e la ridefinizione delle condizioni della libertà civile e politica. La sorveglianza

¹⁵ Deleuze G., *Poscritto sulla società di controllo*, in Id., *Pourparler: 1972-1990*, Macerata, 2000, 238: "Le vecchie società di sovranità manovravano macchine semplici: leve, pulegge, orologi; mentre le recenti società disciplinari erano dotate di macchine energetiche, con il rischio passivo dell'entropia e il pericolo attivo del sabotaggio: le società di controllo operano con macchine di un terzo tipo, macchine informatiche e computer, il cui pericolo passivo è l'interferenza e quello attivo la pirateria e l'introduzione di virus"; Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 9-10, il quale riferisce che "tutti gli ambienti di internamento funzionali alle teorie di Foucault sull'esercizio del potere (famiglia, scuola, caserma, ospedale, prigione) erano ormai andati in crisi e, quindi, non erano più idonei a spiegare la società".

¹⁶ Si v. Surace M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet*, in *ADIR, L'altro diritto*, 2005, 7: "Le istanze razionalizzanti, fatte proprie dal capitalismo, fanno parte di un processo che coinvolge tutta la storia moderna. Ogni settore della vita subisce la loro influenza. La formazione dello Stato occidentale, nella forma che conosciamo, è loro frutto. Questo comporta una grande trasformazione: la mutazione delle forme del potere".

¹⁷ Sul punto se si vuole Michetti M., voce *Sorveglianza*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 445: "Il rapporto sicurezza-sorveglianza si risolve pressoché in una imperativa equazione che nella società del rischio, come quella in cui viviamo, tende a prevenire possibili condotte devianti. Il bisogno di sicurezza e, quindi, del controllo è cresciuto man mano che la società si è complessificata, e si è ridestato significativamente dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, i quali, ridefinendo le traiettorie delle relazioni geopolitiche mondiali, hanno drammaticamente riproposto quale priorità dell'agenda politica degli Stati il rafforzamento dei sistemi di sorveglianza".

¹⁸ Come nota Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 52: "È importante notare che questa nascente 'società della sorveglianza' ha più di una faccia. Può essere vista sia sotto la prospettiva del controllo sociale sia sotto quella della partecipazione sociale. L'apparato amministrativo costituito durante l'Ottocento può essere interpretato come fenomeno negativo – la 'gabbia di ferro' della razionalità burocratica di Weber o la 'società disciplinare' di Foucault – oppure, in senso più positivo, come mezzo per garantire a tutti i cittadini un trattamento eguale".

¹⁹ Tocqueville A., *La democrazia in America*, Milano, 1992, 219.

diviene così strumentale all'esercizio dei diritti di cittadinanza secondo il paradigma delle moderne democrazie²⁰ che, incorporando le antiche pratiche di controllo e sistematizzandole attraverso un pervasivo processo di burocratizzazione, accoglie le istanze egualitarie post-illuministe, sviluppa gli anticorpi verso una società sempre più urbanizzata ed industrializzata, e riconosce al cittadino un complesso di diritti di partecipazione sociale e politica²¹.

Da simile prospettiva, la *sorveglianza* si presenta come risvolto della modernità e della democrazia e ad esse si lega in quanto prolungamento ineludibile dell'esigenza di governare e sostenere la complessità del nuovo ordine sociale-politico-economico ed istituzionale. E se, da un lato, essa contribuisce all'organizzazione e al coordinamento della macchina amministrativa statale, così come dell'impresa capitalistica e dell'esercito militare; dall'altro, resta un inconfondibile strumento per ottenere potere. *Sorvegliare* implica ad un tempo diffusione, moltiplicazione e rafforzamento del(le forme del) potere; forgia la nuova *fisica del potere* e dà forma ad una nuova *anatomia politica* che si sviluppa entro la relazione continua e pressoché strutturale tra sorveglianza e potere, giacché come osservava *Foucault* "il dispositivo panottico non è semplicemente una cerniera, un ingranaggio tra un meccanismo e una funzione; è un modo di far funzionare delle relazioni di potere entro una funzione, e una funzione per mezzo di queste relazioni di potere"²².

²⁰Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 54: "la sorveglianza moderna è contemporaneamente un mezzo di controllo sociale e una garanzia dei diritti di partecipazione sociale. La sorveglianza ha due volti. La nascita della 'società della sorveglianza', allora, è collegata inestricabilmente con la crescita dello stato-nazione moderno. Man mano che si allargava il ventaglio dei requisiti necessari all'amministrazione, l'organizzazione burocratica si è evoluta, in quanto mezzo per coordinare le varie attività (...)"

²¹ Cfr. Surace M., *Analisi socio-giuridica del rapporto tra sorveglianza e diritto alla riservatezza nell'era di Internet*, in *ADIR, L'altro diritto*, 2005, 2-3: "Grazie alle informazioni raccolte sui cittadini, lo stato viene a sapere chi sono coloro che potranno beneficiare di assistenza pubblica, chi avrà diritto al voto, e, soprattutto, registrando i dati che riguardano ogni singolo membro della società, avrà un importante mezzo per garantire un trattamento uguale a tutti".

²² Foucault M., *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, trad. it., Alcesti Tarchetti, Paris, 1975, 241 ss.

2. Sorveglianze e poteri: gli effetti della rivoluzione tecnologica e la nuova cultura della sorveglianza.

Se è vero che la *sorveglianza* ha percorso ed innervato la storia dell'umanità, cadenzato le trasformazioni sociali ed istituzionali, è altresì vero che siffatti mutamenti hanno finito per interessare ed innovare le forme e i sistemi di sorveglianza. Così è sempre stato. E oggidì un simile processo trasformativo/adattivo appare particolarmente evidente sotto l'onda d'urto dell'imponente *rivoluzione tecnologica* che ha originato nuovi spazi e nuovi poteri, sino a restituire un'inedita geografia del potere e dei suoi confini²³ e, per conseguenza, una diversa concezione della sorveglianza.

Come noto, le rivoluzioni hanno sempre prodotto cambiamenti importanti e profondi, andando a ridisegnare le coordinate dei rapporti geo-politici, delle relazioni socio-economiche e ovviamente degli ordinamenti giuridico-costituzionali²⁴. Di tutti i rivolgimenti e i trapassi accaduti non v'è dubbio che quella *tecnologica* sia la più imponente delle *rivoluzioni*²⁵: essa ci ha catapultato dentro la cd. *Era digitale* e in quello spazio, cosiddetto *cyberspazio*²⁶, virtuale ed interattivo, caratterizzato dalla de-territorializzazione dei rapporti giuridici, sciolto

²³ Sul punto, se si vuole, Michetti M., *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino 2021,114.

²⁴ L'innovazione tecnologica ha rappresentato la prima e forse anche più potente spinta verso la rivoluzione spaziale. In questo senso, si v. Ortino S., *Il nuovo Nomos della Terra. Profili storici e sistematici dei nessi tra innovazioni tecnologiche, ordinamento spaziale, forma politica*, Bologna, 1999, 11 s.; Mangiameli S., *I diritti costituzionali dallo Stato ai processi di integrazione*, Torino, 2020, 238, per il quale "il motore di questa trasformazione è dato dall'idea della rete che, con la contrazione della dimensione tempo-spazio determina, non solo il superamento dell'economia nazionale, ma anche quello dell'autorità territoriale per eccellenza, lo Stato".

²⁵ Schmitt C., *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico*, Milano, 2005, 96, l'A. qui sottolinea che "ogni progresso della tecnica umana produce nuovi spazi e imprevedibili modificazioni delle tradizionali strutture spaziali"; Id., *Terra e Mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, III ed., Milano, 2006, 11; Kissinger H., *Ordine mondiale*, trad. it., Tullio Cannillo, Milano, 2020, 338 ss., il quale sottolinea che "(i)l cyberspazio (...) ha colonizzato lo spazio fisico (...)" e che gli effetti di questa rivoluzione si estendono a ogni livello dell'organizzazione umana tanto da poter parlare di cyberdominio.

²⁶ Amato Mangiameli A. C., voce *Cyberspace*, in A. C. Amato Mangiameli – G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 101: "Il cyberspace è l'ambiente virtuale interattivo generato dal computer (...) la cui natura è comunicativa e non-territoriale".

da ogni riferimento territoriale che, fluido ed infinito come il mare²⁷, ignora un tempo-prima e un tempo-dopo; conosce solo movimento, accelerazione e ubiquità ed è privo di confini, di un centro, di una periferia e di gerarchie scalari. Non v'è dubbio, perciò, che l'impatto straordinario provocato dal progresso della tecnica abbia esposto i tradizionali spazi del potere (statale/nazionale) ad una sostanziale ridefinizione, e generato inedite arene di potere esplose sotto la coltre di un *nomos* a-spaziale e post-territoriale²⁸.

A partire dagli anni Sessanta, le innovazioni tecnologiche delle telecomunicazioni, l'informazione elettronica e l'economia globalizzata si sono imposte con forza pervasiva su ogni aspetto della vita politica, culturale e giuridica, *bypassando* i confini e la territorialità tradizionalmente ritenuti elementi ordinanti il potere *tout court*. Ne è derivato che la lontananza è divenuta vicinanza; il luogo non-luogo; il remoto sincronia, e l'unità del Politico si è incrinata nell'incontro ravvicinato con gli emergenti sistemi di potere globali acefali e *foot lose*, disancorati da spazi definiti e confinati.

La proliferazione di questi nuovi poteri privati digitali (Big Tech, Social media, Agenzie di rating, Web) – che sfidano continuamente l'autorità pubblica e competono quotidianamente con essa, esercitando un potere solo formalmente “privato” ma sostanzialmente “autoritativo” con sembianze propriamente pubblicistiche²⁹ – ha liberato il potere del *networking*³⁰ e generato nuovi tipi di

²⁷ Schmitt C., *Il nomos della terra. Nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*, trad. it., Milano, 1996, 20: “il mare invece non conosce un'unità così evidente di spazio e diritto, di ordinamento e localizzazione (...). Il mare è libero. Questo significa, secondo il recente diritto internazionale, che il mare non costituisce un territorio statale e che esso deve restare aperto a tutti in modo eguale (...)”; Amato Mangiameli A. C., voce *Cyberspace*, in A. C. Amato Mangiameli – G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 101, la quale sottolinea proprio l'analogia con l'oceano: “l'assenza dell'elemento territoriale fa sì che vi siano naviganti (net-surfer) e che solo il surfing, cioè la navigazione senza una meta ben precisa, si adatti alle esigenze della rete”.

²⁸ Schmitt C., *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico*, Milano, 2005, 96.

²⁹ Esposito M., *Profili costituzionali dell'economia privata*, Padova, 2003, 6: “soggetti che agiscono nelle forme del diritto privato ma che, per la loro particolare posizione di forza economica sociale, sono capaci (...) di porre in essere atti sostanzialmente autoritativi”; Paruzzo F., *I sovrani della rete. Piattaforme digitali e limiti costituzionali al potere privato*, Torino, 2022, *passim*; Manetti M., *L'ordinamento giuridico fondato dalle piattaforme*, in M. Ladu–N. Maccabiani (a cura di), *L'individuo e la realtà digitale. Una questione costituzionale e democratica oltre la virtualità*, 2023, 15.

sorveglianze³¹. Da questa inedita prospettiva, segnata dall'inesorabile rivincita della macchina sull'uomo, si sviluppa una nuova *cultura della sorveglianza*³² diversa e, per certi versi, lontana dalla visione distopica di *George Orwell* in 1984³³ e da quella panottica di *Foucault*.

Di fronte a simili scenari lo Stato, che ora appare come *una* tra le tante forme di organizzazione del potere, è destinato a ricollocarsi entro il continente globale/digitale. Le sue tradizionali funzioni si riconformano entro traiettorie più fluide, superate e superabili dalla velocità – quasi incontrollabile – delle comunicazioni elettroniche (Internet), della circolazione incalzante di capitali, investimenti, persone, beni, servizi e informazioni. Sicchè anche la sorveglianza, quale funzione/potere dello Stato si riconforma e s'avvantaggia di tecniche di controllo che fuoriescono dal contenitore tipico della modernità (dipartimenti governativi, luoghi di lavoro, agenzie di controllo)³⁴. Non è più, o non è più soltanto, la sorveglianza d'ispirazione foucaultiana e panottica³⁵; il *modo* di fare

³⁰ Castells M., *Il potere delle identità*, Bologna, 2014, 365: “queste tecnologie hanno liberato il potere del *networking* e del decentramento, forze che hanno praticamente minato alla base la logica accentratrice del comando univoco e della sorveglianza verticale e burocratica. Le nostre società non sono prigioni ordinate, ma giungle disordinate”.

³¹ Dandeker C., *Surveillance, Power and Modernity: Bureaucracy and Discipline from 1700 to the Present Day*, New York, 1990, 46.

³² Staples W. G., *The culture of Surveillance*, New York, 1997; McGrath J., *Loving Big Brother. Surveillance Culture and Performance Space*, London, 2004; Finn J., “*Seeing surveillantly: surveillance as sociale practice*”, in Doyle A.-Lippert R.-Lyon D., *Eyes Everywhere: The Global Growth of Camera Surveillance*, London, 2012.

³³ che “ ‘per quanto futurista’ ed ancora di grande attualità (...) non è adeguata a spiegare l'imperante cultura della sorveglianza contemporanea, che si realizza nel vivere quotidiano, a partire dall'uso del cellulare, dello smartphone o nell'acquisto di un qualsiasi oggetto su internet” così Helzel P. B., voce *Dataveglianza*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 146.

³⁴ Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 59: “La sorveglianza amministrativa, che un tempo si svolgeva soprattutto entro i confini dello stato-nazione, adesso si espande oltre i vecchi limiti territoriali, nel suo aspetto più evidente sotto forma di reti internazionali di *intelligence*. (...) Parimenti, quando cerca dati sui consumatori nel mercato globale la sorveglianza commerciale si dimentica delle frontiere”.

³⁵ Deleuze G. *Poscritto sulla società di controllo*, in Id., *Pourparler: 1972-1990*, Macerata, 2000, 238 ss., sottolinea il passaggio epocale dalla “società della disciplina” alla “società del controllo”, ritenendo che “La sorveglianza dei controllati, a differenza di quella dei disciplinati, procede attraverso incessanti e piccolissimi aggiustamenti tra la rete e ciò che si intercetta”.

sorveglianza muta grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione, derivandone una trasformazione e qualitativa e quantitativa³⁶.

La sorveglianza dei contemporanei segna il passaggio dalla sorveglianza "di carta" a quella "elettronica"³⁷ che diviene meno visibile e più insidiosa, "sfaccettata, complicata, fluida e piuttosto imprevedibile"³⁸. Di qui la nuova cultura della sorveglianza: essa non è più "solida e fissa" come in passato³⁹ ma, in perfetta sintonia con la modernità liquida di *Bauman*⁴⁰, è flessibile, mobile e diffusa capace di inserirsi in ogni minuto spazio della vita delle persone e non solo⁴¹.

³⁶ Helzel P. B., voce *Dataveglianza*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 147: "il passaggio dalla modernità alla post-modernità ha decretato una vera e propria 'mutazione qualitativa' degli stessi criteri che regolano le pratiche della sorveglianza, tanto da poter affermare di essere dinanzi ad una nuova 'filosofia' della sorveglianza"; Niger S., *Sorveglianza e nuovi diritti di libertà*, in *Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell'economia*, diretto da F. Galgano, vol. XLVIII, Padova, 2008, 11.

³⁷ Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 67.

³⁸ Lyon D., *The Culture of Surveillance. Waching as a Way of Life*, UK, 2018; trad. it., *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, Roma, 2020, 44 ss.

³⁹ Ancora Lyon D., *The Culture of Surveillance. Waching as a Way of Life*, UK, 2018; trad. it., *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, Roma, 2020, 44 e 45: "Mentre in passato la sorveglianza era solida e fissa, adesso è sempre più fluida, e ciò a sua volta contribuisce alla liquefazione di ogni cosa, dai confini nazionali alle identità".

⁴⁰ Per riprendere una espressione di Bauman Z. – Lyon D., *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Bari-Roma, 2013, VII: "l'espressione «sorveglianza liquida», più che una definizione esauriente della sorveglianza, è soprattutto un orientamento, un modo di contestualizzarne gli sviluppi della modernità fluida e inquietante di oggi. La sorveglianza tende a farsi liquida soprattutto nella sfera dei consumi. Nel momento in cui frammenti di dati personali estratti per un determinato scopo divengono facilmente utilizzabili per altri scopi, gli antichi punti di riferimento vengono meno. La sorveglianza si diffonde in modi fino ad ora impensabili, reagendo alla liquidità e contribuendo al tempo stesso a riprodurla"; Helzel P. B., voce *Dataveglianza*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 148; Lyon D., *The Culture of Surveillance. Waching as a Way of Life*, UK, 2018; trad. it., *La cultura della sorveglianza. Come la società del controllo ci ha reso tutti controllori*, Roma, 2020, 45-46 ss.: "La sorveglianza si ammorbidisce soprattutto nell'ambito dei consumi, in contrasto con il controllo e la sorveglianza della sicurezza nazionale. I vecchi ormecci si allentano perché pezzetti di dati personali estratti con uno scopo vengono usati più facilmente per un altro"

⁴¹ Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 80, riprendendo l'insegnamento di Gary T. Marx, riferisce che la nuova sorveglianza "trascende la distanza, l'oscurità e le barriere fisiche. Trascende il tempo, e questo lo si può verificare soprattutto nelle potenzialità di memorizzazione e recupero dati dei computer (...)"

Accanto alla sua “mutazione qualitativa”⁴², la sorveglianza si è quantitativamente modificata, moltiplicandosi sopra più e diversi livelli. Il carattere a-spaziale della Rete produce e riproduce innumerevoli sorveglianze, dando vita ad una sorta di riedizione aggiornata delle istituzioni panottiche. Il cd. *Cyberpanopticon*, agendo in non-luoghi ovvero in spazi non fisici e “su corpi profondamente mutati dall’immersione nel fluire delle comunicazioni elettroniche che si dirama e si diffonde ovunque”⁴³, rende la sorveglianza illimitata e sempre più impercettibile. Entro siffatti nuovi spazi si accalcano più sorveglianti, pubblici e privati, che continuamente e da ogni segmento della società processano dati, estrapolano modelli comportamentali e le informazioni vengono “forzatamente indirizzate(e) verso determinati obiettivi”⁴⁴ ed assieme a questi anche la vita (e, soprattutto, i comportamenti) dei sorvegliati è continuamente osservata e, ancor di più, automatizzata, modificata e convogliata verso fini specifici⁴⁵.

La società della sorveglianza così come l’aveva definta Gary T. Marx oggidi non poggia più su un solo *Big Brother* ma su tanti *Big Others* e su forme di sorveglianze molto più penetranti, non più rinserrate entro il paradigma disciplinare panottico⁴⁶,

⁴² Helzel P. B., voce *Dataveglanza*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 147.

⁴³ Rotodà S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, 164.

⁴⁴ Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 17, riferendosi ai servizi offerti dai Big Data: “i quali riescono a predire i nostri desideri prima ancora che si manifestino grazie all’applicazione delle tecniche di *need-to-know*”.

⁴⁵ Si tratta di quanto Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, I ed., trad. it., Paolo Bassotti, Roma, 2019, 18, definisce “ideologia strumentalizzante” ovvero la nuova concezione della sorveglianza il cui obiettivo è automatizzarci ed indirizzare i comportamenti umani verso nuovi fini.

⁴⁶ Amato Mangiameli A.C., *Diritto e cyberspace. Appunti di informatica giuridica e filosofia del diritto*, Torino, 2000, 22: “diversamente dalle metafore del *Panopticon* e del *Grande Fratello*, il cui referente è un potere coercitivo centrale, tutto ora gira intorno al fatto che la sorveglianza prende forma in luoghi speciali, nei *non-luoghi informatici*, dove le informazioni di continuo introdotte diventano la contingente *misura di tutte le cose*, dove i dati automaticamente assemblati *vincolano* tutti e tutto, dove i risultati mutano involontariamente le entità, i significati e le vite su scala globale. Se le linee infatti di confine tra interno ed esterno sono problematiche, se il centro e la periferia si riorganizzano di continuo e casualmente, la *sorveglianza* non può non diventare *orizzontale*: sì da trasformare *tutti* (attori umani e non umani) in potenziali sorveglianti di qualcosa e di qualcuno”; Curcio R., *Il capitalismo cibernetico. Dopo il panottico, oltre la sorveglianza*, Roma, 2022, 29: “Nel continente digitale, la cui intelaiatura di connessione e istituzionale è decisamente egemonizzata e attrezzata da modelli organizzativi e macchine

che grazie alle nuove tecnologie informatiche (computer, droni, controlli e rilevamenti biometrici) valutano, formano e conformano, orientano, selezionano, escludono, monitorano condotte umane e persone⁴⁷. I controllori sorvegliano in ogni dove⁴⁸; in ogni settore della società ci sono innumerevoli occhi che guardano e attingono dati di qualunque tipo, generando un modello di *Surveillant assemblage*⁴⁹ dal quale gli individui non riescono né a sottrarsi né a rimanere anonimi⁵⁰. Di fatto, loro sono dentro una grande *gabbia elettronica* che tutti li contiene e li controlla⁵¹.

2.1.Segue: New Surveillance e Dataveillance: il controllo sociale attraverso il potere del “dato”.

La nuova *cultura della sorveglianza* ha ridisegnato le forme e i modi dell'attività di quanti, per le più svariate finalità, fanno del controllo un formidabile strumento di potere. Che sia per fini economico-commerciali, oppure per fini socio-politici o ancora securitari piuttosto che ludico-comunicativi siamo sottoposti ad un

funzionali alla crescita del capitalismo digitale, il paradigma panottico, benché ancora operante in specifici sottosistemi chiusi o nelle istituzioni totali ereditate dal Novecento, lo è sempre meno nei nuovi territori di espansione caratterizzati da netta discontinuità con il passato. Esso, in altri termini, ha fatto il suo tempo e oggi non è più in grado di attrezzare concettualmente l'analisi sociale dei nuovi territori”.

⁴⁷ Baumann Z.– Lyon D., *Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida*, Bari-Roma, 2013, 47.

⁴⁸ Curcio R., *Il capitalismo cibernetico. Dopo il panottico, oltre la sorveglianza*, Roma, 2022, 30, che riprendendo le parole di Dieder Bigo afferma che “non esiste oggi una versione centralizzata del Panopticon e che il *dispositif*, se esiste, è frammentato ed eterogeneo”.

⁴⁹ Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 11, il quale riprende la riflessione di Haggerty ed Ericson per sottolineare come oggi le attività di sorveglianza siano “pervasive, diffuse e rispondenti a diverse finalità, ivi comprese quelle legate a dinamiche economiche e di profitto”. Infatti, “non solo gli apparati dello Stato, ma anche quelli dei privati, sono interessati a sorvegliare la popolazione sebbene mossi da finalità diverse. (...) ognuno è soggetto a una moltitudine di sorveglianti, che scorporano l'individuo in un insieme di flussi d'informazioni, le quali confluiscono in database molto facili da connettere tra di loro”.

⁵⁰ Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 3; Cipolloni C., *The Right to anonymity. Overview of the Inatitute and Analysis of its Evolution in the Age of the Web Revolution*, in *Human(ties) and Rights. Global Network Journal*, vol. 5, n. 2, 2023, 101 ss.

⁵¹ Losano M. G., *Corso di informatica giuridica, vol. II, Il diritto privato dell'informatica*, Torino, 1986, 14-15: “lo sviluppo dell'informatica e delle reti di telecomunicazioni hanno reso ormai trasparente la società. Il cittadino si sente osservato senza possibilità di scampo, come un pesce rosso nella sua boccia di vetro”.

controllo continuo ed imprescrutabile che ci rende *trasparenti* ai grandi occhi elettronici.

Per certo, l'accelerazione, ma anche la facilitazione, che l'evoluzione dell'informatica e delle reti di telecomunicazione ha impresso all'attività di sorveglianza è senza pari. Vi è un elemento, infatti, che la tecnologia di oggi irride: esso è lo spazio fisico nel quale un tempo si svolgeva, e per lo più si esauriva, il rapporto sorvegliante-sorvegliato. Ma non solo. A mutare non è stato solo e soltanto lo *spazio* della sorveglianza. Se è vero, infatti, che allo spazio fisico (circoscritto, finito, confinato) si è aggiunto - se non anche sostituito - lo spazio virtuale, quale luogo sostanzialmente illimitato per esercitare il controllo, è altrettanto vero che, assieme ad esso, è cambiato (i)l'(s)oggetto della sorveglianza. E se il *corpo* è sempre stato il punto di osservazione privilegiato dell'attività di controllo⁵² oggi quest'ultima si estende a tutto ciò che la materialità di un corpo porta *con sé* ed *oltre sé*. Pur continuando ad essere osservato, scrutato e sorvegliato sotto l'aspetto più propriamente antropomorfo, esso diventa straordinario vettore di dati e informazioni che ne consentono un controllo pressoché totale e continuo. Sicché, non sono più la firma o il numero di matricola ad individuare la persona⁵³, ma un aggregato di dati che emerge dalla sua costante osservazione e, conseguente, profilazione⁵⁴.

⁵² ma anche come osserva Marzano M., *Straniero nel corpo. La passione e gli intrighi della ragione*, Milano, 2004, 47: "una sorta di riflesso delle molteplici pressioni e trasformazioni della società, un ricettacolo dei valori e delle credenze che predominano in questa o in quella cultura".

⁵³ Deleuze G., *Poscritto sulla società di controllo*, in Id., *Pourparler: 1972-1990*, Macerata, 2000, 237: "Le società disciplinari hanno due poli: la firma che indica l'*individuo*, e il numero o matricola che indica la sua posizione in una *massa*. Il punto è che per le discipline non esiste incompatibilità tra i due poli, che il potere è allo stesso tempo massificante ed individualizzante, cioè costituisce come corpo coloro sui quali si esercita, e modella l'individualità di ciascun membro del corpo (...). Nelle società di controllo, viceversa, la cosa essenziale non è più né una firma né un numero, ma una cifra: la cifra è un *lasciapassare*, mentre le società disciplinari sono regolate da *parole d'ordine* (...). Il linguaggio numerico del controllo è fatto di cifre che contrassegnano l'accesso all'informazione o il diniego. Non si ha più a che fare con la coppia massa-individuo. Gli individui sono diventati "*dividuali*" e le masse dei campioni, dati, mercato o "*banche*"; Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 10.

⁵⁴ Cipolloni C., voce *Profilazione* in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 384: "la profilazione è una tecnica impiegata prevalentemente a scopi commerciali. L'analisi dei dati, infatti, consente al titolare o al

Non è più il *corpo* nella sua immediata fisicità (o datità) a rilevare, ma è ciò che esso diventa nell'impatto con la *information society* che ne trasforma la funzione ed il ruolo. "L'individuo viene sostituito da un nuovo tipo di essere sociale, il *dividuo*, ovvero un aggregato astratto di informazioni"⁵⁵. E la società dei *dividui* e della *dividuaione* è quella che per *Deleuze* e *Guattari* ha scalzato via la società disciplinare di *Foucault*. Oggi il *corpo* veicola blocchi di informazioni frammentarie e gli individui sono *profili* identificati tramite flussi di dati che ricomprendono "sia i corpi che le menti"⁵⁶. Flussi di dati personali che i *database* informatici raccolgono ed immagazzinano e quando incrociati e posti in relazione reciproca restituiscono uno specifico *profilo* elettronico dell'individuo⁵⁷, che secondo una data tassonomia lo classificherà come *deviante, pericoloso, asociale, moroso, progressista, moderato*, etc.⁵⁸ La società della classificazione, tramite la categorizzazione sistematica dei dati, crea una *data-image* dell'individuo: un *alter-ego virtuale*, non un *corpo* ma un sistema informativo, una forma disunita, scomposta ed incorporea frutto della combinazione di numeri⁵⁹ e questo *Super-sé*, "(q)uesto 'altro individuo', gode di

responsabile del trattamento di acquisire una quantità considerevole di informazioni allo scopo di elaborare strategie di marketing quanto più personalizzate e calibrate sulla preferenze dell'utente o della categoria di consumatori nella quale è stato ricompreso".

⁵⁵ Mubi Brighenti A., *Sorveglianza e teoria sociale*, in Calenda D.-C.Fonio, (a cura di), *Sorveglianza e società*, Roma-Acireale, 2009, 39: "Da questa prospettiva, i processi di sorveglianza non sono più interessati a *osservare* le persone, quanto piuttosto a *tracciare* una serie di movimenti (non solo e non tanto di individui, quanto di denaro, di scelte, di abitudini – in breve di informazione) in un modo che consenta alle agenzie di sorveglianza di regolare differenzialmente l'accesso e il divieto d'accesso a specifici spazi e specifici servizi per specifici soggetti".

⁵⁶ Baranzoni S.-Vignola P., *Cosa potrebbe un corpo? Il dividuale e l'individuazione della filosofia contemporanea*, in *La Deluziana – Rivista online di Filosofia*, n. 1/2015 – *Crisi della Biopolitiche europee* 2015, 165.

⁵⁷ Calenda D., *Sorveglianza elettronica e mercato*, in Calenda D.-Fonio C., *Sorveglianza e società*, Roma-Acireale, 2009, 67: il c.d. *eletronic profiling* è una tecnica che associa un individuo a un gruppo con caratteristiche simili definite sulla base dell'osservazione delle esperienze passate degli utenti

⁵⁸ Cfr. Amato Mangiameli A.C., *Educare alle nuove tecnologie. Qualche nuovo s/oggetto. Tra algoritmi, intelligenza artificiale, big data*, in A. C. Amato Mangiameli-Maria N. Campagnoli, *Strategie digitali #diritto_educazione_tecnologie*, Torino, 2020, 57: "ogni soggetto è classificabile e ogni nuovo dispositivo raccoglie dati, dal like si risale con margini d'errore minimi al colore della pelle, all'orientamento sessuale, all'appartenenza politica, come pure al quoziente intellettuale, alla religione e a tanto altro ancora, accade così che gli algoritmi generino sempre più messaggi personalizzati e stratagemmi per orientare la condotta".

⁵⁹ Cfr. Rodotà S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, 143: "il sé diventa multiplo, fluido, viene costruito in una interazione continua con le

un'esistenza separata dall'individuo reale"⁶⁰. Le nuove tecniche della sorveglianza, come afferma ancora *Lyon*, tendono a basarsi su astrazioni, anziché su persone concrete. La *data-image* ne è il prodotto, non essendo altro che un assemblaggio di dati ricavati dall'osservazione di comportamenti individuali o collettivi. Il linguaggio digitale del controllo è, perciò, un linguaggio di *cifre* e si alimenta dell'accumulazione e dell'aggregazione di dati destinati per lo più alle esigenze del nuovo ordine economico.

Secondo *Deleuze* "(i)l marketing è ora lo strumento del controllo sociale", il quale appare sicuramente come il più pervasivo degli strumenti post-panottici di sorveglianza ed incarna il *proprium* del capitalismo iperproduttivo⁶¹. La fabbrica fordista ha lasciato spazio all'impresa capitalista, che si occupa prevalentemente di produrre e vendere servizi, conoscenza ed informazioni. Del resto, nella società dell'informazione basata sul *valore* del "dato" e sul suo *potere* esso rivela non solo come nuova merce di scambio, ma anche come elemento *in-dividualizzante*. La raccolta di ogni dato, partendo da quelli biometrici, intesi nella loro più ampia accezione⁶², quali dati riferiti alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona che ne consentono o ne confermano l'identificazione univoca, costituisce il capitale dei nuovi produttori dell'informazione.

E se il dato rappresenta oggi la vera risorsa del mercato digitale, la raccolta e l'elaborazione (*data processing*) ne costituiscono la più caratterizzante delle attività.

macchine (...). Così navigando nelle reti, ciascuno può incontrare il proprio «doppio». In ogni senso l'identità diventa nomade". Esso diviene come scrive Le Breton D., *Signes d'identité: tatouages, piercing et autres marques corporelles*, Paris, 2007, 7, "una costruzione personale, un oggetto transitorio e manipolabile, suscettibile di molteplici metamorfosi secondo i desideri individuali".

⁶⁰ Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997, 123.

⁶¹ Deleuze G., *Poscritto sulla società di controllo*, in Id., *Pourparler: 1972-1990*, Macerata, 2000, 238-239: "Ma, nella situazione attuale, il capitalismo non è più orientato alla produzione (...). È un capitalismo di iperproduzione. Non compra più materie prime né vende più prodotti finiti: compra prodotti finiti o assembla pezzi staccati. Vuole vendere servizi e vuole comprare azioni. Non è più un capitalismo per la produzione, ma per il prodotto, cioè per la vendita o per il mercato".

⁶² Cfr. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE 2016/679) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016.

In questa direzione, molto ha contribuito l'utilizzo di calcolatori o elaboratori automatizzati (ovvero i computer) rivelatisi preziosi accumulatori di dati in quanto *macchine pensanti* ed intelligenti in grado di comunicare con l'uomo ma anche fra di loro⁶³. La loro capacità di raccogliere, analizzare, processare, conservare e trasferire una mole cospicua di dati è esponenziale⁶⁴: attraverso tecniche di *data mining*⁶⁵, il dato grezzo diviene un'informazione organizzata e accurata che consente ai sorveglianti di profilare continuamente l'utente e di scambiare il *dato*, quale nuova *res* o bene giuridico oggetto di mercificazione e di negoziazione⁶⁶. Ciò alimenta un'*economia di dati* basata sul potere economico/commerciale del *dato* che costituisce uno degli oggetti della *new economy* del digitale⁶⁷. Entro tale sistema i *Big Data*⁶⁸ si

⁶³ Sul punto si v. l'interessante ricostruzione di Amato Mangiameli A. C., *Educare alle nuove tecnologie. Qualche nuovo sloggetto. Tra algoritmi, intelligenza artificiale, big data*, in A. C. Amato Mangiameli-Maria N. Campagnoli, *Strategie digitali #diritto_educazione_tecnologie*, Torino, 2020, 48-49: "E intanto che si costruiscono dispositivi sempre più raffinati, si attiva un dibattito sull'intelligenza del calcolatore (...) e via via si modifica l'immagine che noi abbiamo della macchina: dapprima 'conduttore e trasmettitore di potenza', ora 'trasformatore di informazione'".

⁶⁴ Ancora Amato Mangiameli A. C., *Educare alle nuove tecnologie. Qualche nuovo sloggetto. Tra algoritmi, intelligenza artificiale, big data*, in A. C. Amato Mangiameli-Maria N. Campagnoli, *Strategie digitali #diritto_educazione_tecnologie*, Torino, 2020, 57, sottolinea che "I computer capaci di apprendere in modo automatico costituiscono la vera grande svolta e con essa evidenziano il possibile rischio di un sistema non controllato, tale da richiedere una sorta di Algorithm Liberation Front per rendere trasparenti i criteri decisionali alla base dei diversi strumenti".

⁶⁵ Soro A., *Democrazie e potere dei dati*, Milano, 2019, 46.

⁶⁶ Mangiameli S., voce *Sovranità digitale*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 451: "le informazioni che circolano in rete sono reificate (i dati) e sono diventate beni, in senso giuridico, cioè 'cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e come tali, oggetto di attività economica, per via dell'accessibilità, della specificità e della loro limitatezza".

⁶⁷ In una intervista ad Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali del 6 giugno 2018 "*Proteggiamo i dati, sono la nostra vita*", lo stesso afferma che "i dati sono il nuovo petrolio. Il dato, il protagonista della società digitale, è quell'elemento che viene raccolto da ogni parte del pianeta e che viene concentrato in grandi calcolatori di poche imprese. Qui viene elaborato e si formano i profili di utenti ai quali indirizzare pubblicità mirata, e non solo per fini commerciali, e su questi grandi volumi di dati oggi si fonda la ricchezza"; si v. anche Soro A., *Persone in rete. I dati tra poteri e diritti*, Roma, 2018, 16.

⁶⁸ Saraceni G., voce *Big Data*, in A. C. Amato Mangiameli - G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 41: "i big data vengono assemblati grazie alle tracce lasciate dall'utente di un servizio digitale che, in maniera più o meno consapevole, condivide le proprie idee, abitudini e preferenze, mentre naviga sulla rete e ne utilizza i siti, i motori di ricerca, i portali; si compongono, altresì, delle risultanze provenienti dalle apparecchiature elettroniche di uso comune, in grado di collegarsi ad un sito o ad una banca dati. Notiamo come, in questo secondo caso, l'utente partecipi in maniera parecchio spontanea e quasi del tutto inconsapevole alla produzione del dato, visto che, ad essere tracciato, è il suo comportamento".

rivelano straordinariamente fecondi rispetto alle nuove forme di sorveglianza e consentono di commercializzare dapprima e profittare dopo dell'accumulazione di dati captati secondo la logica tipica delle dinamiche capitaliste. Non a caso *Shoshana Zuboff*, analizzando le trasformazioni e le conseguenze socio-economiche provocate dall'avvento dell'*Era digitale*, parla di *capitalismo della sorveglianza* ovvero di una nuova forma di sorveglianza che "si appropria dell'esperienza umana usandola come materia prima da trasformare in dati sui comportamenti"⁶⁹ e, rimandando alla vecchia immagine di *Karl Marx* del capitalismo come un vampiro che si ciba di lavoro, Ella afferma che "il capitalismo della sorveglianza non si ciba di lavoro, ma di ogni aspetto della vita umana"⁷⁰.

Questo tipo di sorveglianza, che è esercitata per lo più da poteri privati, pur non sostituendo quella propriamente pubblica e politica è per certo predominante. Il mercato e le relazioni di mercato costituiscono oggi l'indiscutibile spazio di esercizio del potere economico globale: la fluidità assieme all'irritualità delle regole che lo governano facilitano la circolazione di dati destinati a *formare* costantemente le scelte e le decisioni degli utenti finali⁷¹. In questo modo, si sviluppa una forma di *mercato comportamentale futuro*⁷² del quale gli stessi utenti sono categorie merceologiche ovvero parti di un processo di produzione utilizzate dai capitalisti della sorveglianza per creare prodotti o servizi. Attività di controllo così pervasive, tanto da predire i desideri dei consumatori e addirittura da personalizzare i servizi

⁶⁹ Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, I ed., trad. it., Paolo Bassotti, Roma, 2019, 17-18: "Alcuni di questi dati vengono usati per migliorare prodotti o servizi, ma il resto diviene un *suprplus comportamentale* privato, sottoposto a un processo di lavorazione avanzato noto come 'intelligenza artificiale' per essere trasformato in *prodotti predittivi* in grado di vaticinare cosa faremo immediatamente, tra poco e tra molto tempo".

⁷⁰ Zuboff, S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, I ed., trad. it., Paolo Bassotti, Roma, 2019, 19.

⁷¹ Come osserva anche Rodotà S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, 137: "Nel mondo dei consumi e della logica di mercato, infatti la sorveglianza non ha come obiettivo quello di impedire o scoraggiare determinati comportamenti. Queste possono rivelarsi finalità del tutto estranee o indifferenti per chi raccoglie sistematicamente informazioni: anzi l'interesse è abitualmente quello di far sì che i comportamenti di consumo vengano il più possibile ripetuti".

⁷² Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, I ed., trad. it., Paolo Bassotti, Roma, 2019, 18.

da offrire, si avvalgono dell'applicazione delle tecniche di *need-to-know*⁷³, le quali alimentano il mercato dei profili (*commodification*)⁷⁴ e delle previsioni⁷⁵. Una sorveglianza costruita su conoscenza privata e predizioni e, di fatto, su un *potere strumentalizzante*, che struttura e utilizza il comportamento al fine di modificarlo, predirlo, monetizzarlo e controllarlo⁷⁶.

Di fronte a tale lettura, ammantata di un certo scetticismo, potrebbe obiettarsi che il processo di trasformazione dei dati segue criteri oggettivi e neutrali, considerata l'ingente mole di informazioni e le infinite variabili che possono darsi. Del resto, i *database*, questi enormi contenitori virtuali (c.d. *SuperPanopticon*), utilizzano un linguaggio binario, disambiguo che imposta i dati in modo rigido, eseguono operazioni di calcolo statistico e quindi scevre, almeno in via di principio, da pregiudiziali.

In verità, come è stato osservato, i dati non sono oggettivi⁷⁷ né lo è il prodotto finale che la loro elaborazione restituisce. Piuttosto quanto accade nell'intervallo che separa l'osservazione dalla raccolta e dall'elaborazione del dato resta qualcosa di insondabile e di irricognoscibile da parte di molti. Sono pochi infatti coloro che hanno la disponibilità dei *Big Data* ed ancora meno quelli che conoscono le logiche del calcolo algoritmico, con la conseguenza che siano proprio gli interessi

⁷³ Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 17: "mediante le quali l'informazione viene forzatamente indirizzata verso determinati obiettivi, creando così una asimmetria pericolosa tra conoscenza e potere, alla quale peraltro l'utente non ha modo di sottrarsi".

⁷⁴ Calenda D., *Società sorvegliate e mercato*, in Calenda D., *Sorveglianza elettronica e mercato*, in Calenda D.-Fonio C., *Sorveglianza e società*, Roma-Acireale, 2009, 66: "La risorsa principale di questo mercato deriva dalla trasformazione da valore d'uso a valore di scambio dei dati personali, la c.d. personal data commodification, attraverso la costruzione di profili elettronici e la loro personificazione".

⁷⁵ Come osserva Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, I ed., trad. it., Paolo Bassotti, Roma, 2019, 370: "Questo è il cuore di tenebra del capitalismo della sorveglianza: un nuovo tipo di commercio che ci re-immagina con lo sguardo che gli conferisce il suo potere, mediato dai propri mezzi di modifica del comportamento".

⁷⁶ Zuboff S., *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*, I ed., trad. it., Paolo Bassotti, Roma, 2019, 370 e 378, per la quale questo potere "(s) basa su azioni misurabili, perciò gli importa solo se quello che facciamo sia *accessibile* o meno alle sue incessanti operazioni di renderizzazione, modifica, monetizzazione e controllo".

⁷⁷ Amato Mangiameli A. C., *Educare alle nuove tecnologie. Qualche nuovo sloggetto. Tra algoritmi, intelligenza artificiale, big data*, in A. C. Amato Mangiameli-Maria N. Campagnoli, *Strategie digitali #diritto_educazione_tecnologie*, Torino, 2020, 58-59.

commerciali (tutt'altro che oggettivi e neutri) a veicolare il dato. È l'informazione, quindi, che crea e forma i bisogni ai quali la società si adegua ed anzi li fa propri sino ad invertire la primordiale logica propria di ogni società, secondo la quale la domanda di bisogni risale dal basso e non (come invece è) implacabilmente eteroimposta, predetta e indotta dall'alto.

Questa costante interconnessione di dati attraverso l'utilizzo di calcolatori di grande capacità è stata definita – dall'informatico australiano *Roger Clarke* – *Dataveillance*⁷⁸ un neologismo che svela il volto nuovo della sorveglianza, quella che si attua tramite l'interconnessione dei dati, la velocità della Rete e la potenza di calcolo, ed esercita un controllo sistematico delle azioni o delle comunicazioni delle persone (sia individuale sia di massa)⁷⁹ in cui il "dato" costituisce la materia prima che, sottoposto ad un processo di lavorazione, è finalizzato a costruire strategie di *marketing*.

A tutto ciò pare debba aggiungersi un ulteriore elemento. A determinare lo sviluppo imponente della *Dataveglianza* e della sorveglianza capitalista ha contribuito il concorso più o meno (in)consapevole degli utenti. Una semplice ricerca su un qualsiasi motore di ricerca – Google, Yahoo etc. – l'accettazione dei cookie, l'uso di smartphone, acquisti e pagamenti su Internet, apposizione di semplici like, i Twitter, l'esposizione di post e di nostre immagini, che tradiscono preferenze ed abitudini, non sono solo semplici tracce di noi, ma sono materia prima di cui riforniamo le grandi industrie della sorveglianza capitalista che ne fa ciò che loro profitta ed avvantaggia.

⁷⁸ Clarke R., *Information Technology and Dataveillance*, Communications of the ACM, 31 May, 1988, 499, per il quale la *Dataveillance* è "la sistematica investigazione o monitoraggio delle azioni o delle comunicazioni di una o più persone cui scopo primario è, generalmente, collezionare informazioni su loro, le loro attività o le loro associazioni".

⁷⁹ Lyon D., *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, 1997, 73 e 74: "Come osserva Clarke, comunque, una 'società di dossier' non ha bisogno di centralizzazione, ma solo di *dataveglianza*. Tutto quel che serve a una società della sorveglianza è una gamma di sistemi di gestione dei dati personali, collegati da reti di telecomunicazione, dotati di uno schema di identificazione compatibile".

I teorici hanno coniato l'espressione *Panopticommodity*⁸⁰ proprio per rappresentare un tipo di sorveglianza generata dagli utenti attraverso lo scambio consapevole e la commercializzazione di dati personali nell'ambito di attività economiche, e non solo. Molto banalmente, strumenti come *Facebook*, *Instagram*, *Tik Tok* si rivelano vettori straordinari di informazioni e dati personali volontariamente lasciati nella disponibilità di centinaia di milioni di utenti e, soprattutto, delle grandi multinazionali IT (*Big Tech*) con la conseguente eccessiva sovraesposizione della propria persona e della propria vita privata che, inevitabilmente, si trasforma in una vita continuamente pubblica⁸¹, e la cessione quasi incondizionata dei nostri dati (c.d. *dataismo*) e della loro portabilità presso coloro che si occupano di processarli.

Questa adesione da parte dell'utenza realizza una forma di *participatory surveillance*, non più ancorata agli schemi gerarchici e fissi del panottismo foucaultiano, ma a quelli più veloci della Rete, orizzontali e diffusi. Qui il sorvegliante è anche sorvegliato difatti già solo l'utilizzo del sistema o della piattaforma implica un mutuo *scambio* di informazioni⁸². Uno scambio che dovrebbe mitigare gli effetti di una sorveglianza *one way* e dovrebbe rappresentare la parte "buona" di essa, giacché un controllo partecipato, reciproco e condiviso, darebbe all'utente la possibilità di vigilare sull'uso del potere sia pubblico sia privato⁸³. Sicché il *dato* diverrebbe un bene fruibile per tutti e soprattutto per i singoli, i quali, attraverso la sua conoscibilità, potrebbero modificare certi comportamenti, schermando o filtrando le proprie informazioni così proteggendo, semmai, identità e *privacy*.

⁸⁰ Lyon D., *Theorizing Surveillance. The panopticon and beyond*, Portland, 2006, 8-9, il quale afferma che tale espressione riferisce la condivisione o anche la cessione dei propri dati personali e comportamentali in cambio di servizi (apparentemente) gratuiti.

⁸¹ Rotodà S., *Prefazione*, in D. Lyon, *La società sorvegliata. Tecnologie di controllo della vita quotidiana*, Milano, 2002, VII.

⁸² Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 25: "è lo schema di funzionamento tipico dei *social network* dove, a un'informazione originariamente pubblicata dall'autore del primo messaggio, seguono una serie di ulteriori messaggi provenienti dagli appartenenti alla stessa rete sociale i quali, spesse volte, contengono informazioni di contesto e di contenuto preziose per ricostruire un determinato percorso, alimentare il profilo di una persona o conoscere la sua storia o i suoi orientamenti".

⁸³ Perri P., *Sorveglianza elettronica, diritti fondamentali ed evoluzione tecnologica*, Milano, 2020, 25, spec. nota 64.

3. Sorveglianza e diritti fondamentali: l'irrinunciabile pretesa al *Data privacy*.

Stefano Rodotà in un saggio di qualche anno fa intitolato *L'avvento della Tecnopolitica* si domanda: "(q)ual è il destino della democrazia nel tempo in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione ridisegnano i luoghi della politica, abbattano confini, negano gli stessi vincoli dello spazio e del tempo, cancellano soggetti antichi e creano nuove soggettività?"⁸⁴. Una domanda provocante ed insidiosa che inevitabilmente chiama a sé il destino e la garanzia dei diritti, i quali restano incisi dagli effetti pervasivi della *sorveglianza* in generale e di quella *tecnologica* in particolare.

La questione che è antica quanto la storia delle forme di controllo sull'individuo e sulle masse, è straordinariamente attuale e molto più complessa che in passato. Essa deve tenere conto dei nuovi modelli di sorveglianza e delle trasformazioni che si sono prodotte sul rapporto tra Stato e cittadino ovvero tra Autorità e libertà.

È, dunque, con toni senz'altro più urgenti che oggi il problema della tutela dei diritti fondamentali si ripropone: laddove la sorveglianza decostruisce le identità, le soggettività e la politica; laddove essa omologa, conforma e profila è necessario immaginare ulteriori paradigmi di tutela per i diritti, sì da restituire sostanza all'identità personale e alla pretesa irrinunciabile della propria *privacy*⁸⁵.

A tal proposito, non pare senza rilievo aver sin qui tratteggiato la *consistenza* dei nuovi modelli di controllo sociale ed averne messo in luce la loro portata pervasiva che, penetrando la vita delle persone, altera significativamente l'esercizio dei loro diritti, vulnera il principio di eguaglianza sino a toccare le corde della dignità umana che resta il fondamento costituzionale della riservatezza e della protezione

⁸⁴ Rodotà S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, 3: "Se questi sono gli effetti del cambiamento, allora non è soltanto una particolare forma politica ad essere in gioco. È l'intera società che, giorno dopo giorno, si scopre continuamente mutata. E con essa cambiano di senso diritti e linguaggi, i modi stessi della costruzione della personalità".

⁸⁵ Palazzani L., voce *Privacy*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 375: "Il termine *privacy* (...) è (...) sinonimo di intimità, solitudine, anonimato e/o riservatezza della vita privata e familiare, nonché come limite alla diffusione delle informazioni che concernono una persona, in assenza del suo consenso o di altro presupposto di legittimità".

dei dati personali⁸⁶. Si pensi all'utilizzo dei c.d. dati biometrici captati anche solo con un *selfie* e in grado di risalire a caratteristiche fisiche, fisiologiche e comportamentali di una persona consentendone o confermandone l'identificazione⁸⁷.

L'immediata ripercussione sulle libertà individuali e sul diritto alla *privacy* – inteso qui nella sua più specifica accezione di *Recht auf informationelle Selbstbestimmung* –⁸⁸ (ovvero di diritto all'autodeterminazione informativa) è talmente evidente che se, da un lato, non necessita di ulteriori argomentazioni dall'altro, impone invece una riflessione che metta assieme le esigenze della sorveglianza con quelle del rispetto della persona e della riservatezza dei suoi dati.

In proposito, sono state diverse le misure di protezione che i legislatori hanno ritenuto di dover adottare. Vanno in questa direzione il riconoscimento nell'art. 8 CEDU del più ampio diritto alla vita privata (e familiare) dell'individuo; l'adozione del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*, il quale oltre ad aver provveduto ad armonizzare la disciplina all'interno dell'UE, ha

⁸⁶ La dignità umana, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale italiana, è "valore di priorità assoluta e di carattere fondante nella scala dei valori espressi dalla costituzione"; "valore fondamentale", "fine dell'ordinamento", "valore costituzionale che permea di sé il diritto positivo", "valore posto dalla costituzione alla base dei diritti della persona", "valore supremo": Corte costituzionale sentenze: 24 maggio 1985, n. 161; 19 novembre 1991, n. 414; 19 dicembre 1991, n. 467; 17 luglio 2000, n. 293; 5 febbraio 1992, n. 37.

⁸⁷ I dati biometrici sono definiti *special categories of personal data* (art. 10), par. 1, Direttiva UE 2016/680.

⁸⁸ BVerfGE 15 dicembre 1983. Con tale espressione il *Bundesverfassungsgericht* introduce un nuovo concetto comprensivo non più e soltanto della tutela della sfera privata (*Sphärentheorie*) ma anche dell'incidenza sui diritti dell'interessato di ogni elaborazione di informazioni personali e la conseguente necessità che ogni elaborazione siffatta, per essere legittima, abbia un proprio specifico fondamento giuridico. Accogliendo tale prospettiva i Giudici di Karlsruhe hanno affermato che "*Entscheidend sind ihre Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit. Diese hängen einerseits von dem Zweck, dem die Erhebung dient, und andererseits von den der Informationstechnologie eigenen Verarbeitungs- und Verknüpfungsmöglichkeiten ab. Dadurch kann ein für sich gesehen belangloses Datum einen neuen Stellenwert bekommen; insoweit gibt es unter den Bedingungen der automatischen Datenverarbeitung kein "belangloses" Datum mehr. Wieweit Informationen sensibel sind, kann hiernach nicht allein davon abhängen, ob sie intime Vorgänge betreffen. Vielmehr bedarf es zur Feststellung der persönlichkeitsrechtlichen Bedeutung eines Datums der Kenntnis seines Verwendungszusammenhangs: Erst wenn Klarheit darüber besteht, zu welchem Zweck Angaben verlangt werden und welche Verknüpfungs- und Verwendungsmöglichkeiten bestehen, lässt sich die Frage einer zulässigen Beschränkung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung beantworten*".

riconosciuto alla protezione dei dati il rango di diritto fondamentale, la cui garanzia si realizza attraverso uno stretto e rigoroso controllo sul suo trattamento, rafforzato da forme di *accountability*. E, per quanto riguarda l'Italia, l'adozione con d.lgs. n. 196 del 2003 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

Ancor più rilevante, in tal senso, è apparso però il contributo della giurisprudenza che a vari livelli ha concorso ad esplicitare e a rafforzare la garanzia del *Recht auf informationelle Selbstbestimmung*. La violazione della riservatezza intesa, non solo nei termini di *Right to be let alone*⁸⁹ ma anche come diritto alla protezione dei propri dati personali, ha dato vita ad un vivace dialogo tra i diversi livelli giurisdizionali – rianimatosi particolarmente anche dopo le rivelazioni di *Edward Snowden* (c.d. *Datagate*) – al centro del quale la tutela dei diritti fondamentali resta l'irrinunciabile pretesa contro ogni illegittima espropriazione della propria personalità da parte di invisibili controllori digitali.

In particolare la Corte EDU che si è pronunciata sulle misure di sorveglianza elettronica di massa⁹⁰, pur non ritenendo simili misure incompatibili *ex se* con la Convenzione – ed anzi affermando che l'intercettazione di massa di comunicazioni straniere costituisce “a valuable means to achieve the legitimate aims pursued, particularly given the current threat level from both global terrorism and serious crime”⁹¹ – ha ritenuto che le stesse, almeno nel caso di specie, non fossero conformi ai principi di necessità e proporzionalità ai sensi dell'art. 8 della Convenzione⁹².

⁸⁹ Secondo la celebre affermazione di un giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti è il “diritto ad essere lasciati in pace (che) è di fatto l'inizio di ogni libertà”, cfr. U.S. Supreme Court **Public Utilities Comm'n v. Pollak, 1952**.

⁹⁰ Corte EDU, 4 dicembre 2015, *Case Zakharov v. Russia*, ric. n. 47143/06; Corte EDU, 25 maggio 2021, *Case of Big Brother Wacht and Others v. United Kingdom*, ric. n. [58170/13](#), [62322/14](#) and [24960/15](#).

⁹¹ Corte EDU, 25 maggio 2021, *Case of Big Brother Wacht and Others v. United Kingdom*, ric. n. [58170/13](#), [62322/14](#) and [24960/15](#), 86.

⁹² Corte EDU, 25 maggio 2021, *Affaire Centrum for Rättvisa c. Suède*, ric. n. [35252/08](#), anche qui la Corte ricoda che “Il ne fait aucun doute (...) que l'interception en masse est d'une importance vitale pour les États contractants, qui en ont besoin pour détecter les menaces pesant sur leur sécurité nationale”, tuttavia nel caso di specie “le régime suédois d'interception en masse excède la marge d'appréciation accordée aux autorités de l'État défendeur à cet égard. Elle rappelle que l'interception en masse recèle un potentiel considérable d'abus susceptibles de porter atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée. Eu égard au principe de la prééminence du droit, laquelle est expressément mentionnée dans le préambule de la

Più in particolare poi, sull'utilizzo delle tecniche di riconoscimento facciale⁹³, i Giudici di Strasburgo hanno ricordato che "The protection of personal data is of fundamental importance to a person's enjoyment of his or her right to respect for private and family life, as guaranteed by Article 8 of the Convention" e che la registrazione sistematica o permanente dei dati personali di un individuo può costituire un'ingerenza nella vita privata di quest'ultimo, soprattutto se ad essere ripresa sia l'immagine di una persona che appunto costituisce uno degli attributi principali della sua personalità⁹⁴.

La Corte di Strasburgo si è soffermata in ulteriori occasioni a ribadire che lo sviluppo della tecnologia informatica e l'ampliamento delle possibilità di trattamento dei dati personali dovuto all'automatizzazione pone in stretta relazione la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, quest'ultima espressione della tutela dell'autonomia personale da ingerenze eccessive da parte di soggetti privati e pubblici⁹⁵. E più efficacemente essa ha dichiarato che "The public interest cannot be reduced to the public's thirst for information about the

Convention et inhérente à l'objet et au but de l'article 8 (...), la Cour estime donc que le régime suédois d'interception en masse, considéré dans son ensemble, ne contient pas de « garanties de bout en bout » suffisantes pour offrir une protection adéquate et effective contre l'arbitraire et le risque d'abus".

⁹³ Corte EDU, 4 luglio 2023, *Case Glukhin v. Russia*, ric. n. 11519/20.

⁹⁴ Pur ribadendo che "any interference can only be justified under Article 8 § 2 if it is in accordance with the law, pursues one or more of the legitimate aims to which paragraph 2 of Article 8 refers and is necessary in a democratic society in order to achieve any such aim". La Corte ha poi concluso che "In such circumstances, the use of facial recognition technology to identify the applicant from the photographs and the video published on Telegram – and *a fortiori* the use of live facial recognition technology to locate and arrest him while he was travelling on the Moscow underground – did not correspond to a "pressing social need. In the light of all the above considerations the Court concludes that the use of highly intrusive facial recognition technology in the context of the applicant exercising his Convention right to freedom of expression is incompatible with the ideals and values of a democratic society governed by the rule of law, which the Convention was designed to maintain and promote. The processing of the applicant's personal data using facial recognition technology in the framework of administrative offence proceedings – first, to identify him from the photographs and the video published on Telegram and, secondly, to locate and arrest him while he was travelling on the Moscow underground – cannot be regarded as "necessary in a democratic society". There has accordingly been a violation of Article 8 of the Convention".

⁹⁵ Corte EDU, [16 febbraio 2000, Case Amann v. Svizzera](#), ric. n. [27798/95](#); Corte EDU, [6 aprile 2010, Case Flinkkilä and Others v. Finlandia](#), ric. n. 25576/04 .

private life of others, or to an audience's wish for sensationalism or even voyeurism"⁹⁶.

D'altra parte, anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è misurata nel tempo con il tema della tutela dei dati personali, saggiandone tutta la complessità e muovendo all'interno di un quadro giuridico alquanto frammentato e solo in parte ricomposto dalla previsione contenuta nell'art. 16 del TFUE (ex articolo 286 del TCE) ove è stabilito che "Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano" e dall'art. 8 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea* che consacra il lungo processo di codificazione del diritto alla *privacy* del quale la protezione dei dati personali ne costituisce ora un diritto autonomo.

Così ad esempio, il giudice europeo ha affermato che "nella misura in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere (...) sui diritti fondamentali, sulla vita privata e sulla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca (quale responsabile del trattamento dei dati) deve assicurare (...) che detta attività soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/47, affinché le garanzie previste da quest'ultima possano sviluppare pienamente i loro effetti e possa essere effettivamente realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate, in particolare del diritto al rispetto della loro vita privata"⁹⁷. Nelle parole del Giudice europeo si legge ancora che in caso di violazione della personalità per mezzo di contenuti pubblicati in rete su un sito Internet, la persona lesa può esperire un'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha immesso tali informazioni⁹⁸. E che, in ogni caso, le esigenze di controllo democratico non possono travolgere il diritto fondamentale

⁹⁶ Corte EDU, 8 novembre 2016, *Case Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria*, ric. n. 18030/11.

⁹⁷ CGUE, 13 maggio 2014, *Case Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González*, C-131/12.

⁹⁸ CGUE, 25 ottobre 2011, *Case eDate Advertising GmbH v. x; Oliver Martinez, Robert Martinez v. MGN Limited*, C-509/09 and C-161/10.

alla riservatezza delle persone fisiche, dovendo sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, definito il principio cardine della tutela dei dati personali⁹⁹.

Sulle orme di tali indicazioni anche a livello nazionale i giudici della legittimità hanno ribadito l'importanza fondamentale di tutelare la riservatezza dell'individuo attraverso la protezione dei suoi dati personali. La Corte costituzionale italiana nella sentenza n. 20 del 2019, riguardante il caso della pubblicazione *on line* dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti della P.A., ha rinviato a più riprese alla giurisprudenza europea ed internazionale, ribadendo che il diritto alla riservatezza dei dati personali, "quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti" e che "(n)ell'epoca attuale, esso si caratterizza particolarmente quale diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona"¹⁰⁰. La protezione di tale diritto è rimessa ai canoni elaborati già in sede europea e, in particolare, a quelli di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza.

Il Giudice delle leggi osserva ancora che i diritti alla riservatezza e alla trasparenza sono chiamati oggidi a fronteggiarsi all'interno del nuovo scenario digitale: "un ambito nel quale, da un lato, i diritti personali possono essere posti in pericolo dalla indiscriminata circolazione delle informazioni, e, dall'altro, proprio la più ampia circolazione dei dati può meglio consentire a ciascuno di informarsi e comunicare". Pur sulla scia di tale ragionamento, accogliendo la sollevata questione di costituzionalità ha comunque ritenuto che "L'indicizzazione e la libera rintracciabilità sul web, con l'ausilio di comuni motori di ricerca, dei dati personali pubblicati, non è coerente al fine di favorire la corretta conoscenza della condotta della pubblica dirigenza e delle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Tali forme di pubblicità rischiano piuttosto di consentire il reperimento "casuale" di dati personali, stimolando altresì forme di ricerca ispirate unicamente dall'esigenza di soddisfare mere curiosità"¹⁰¹.

⁹⁹ CGUE [20 maggio 2003, C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Österreichischer Rundfunk and Others e 9 novembre 2010, C-92/09 e 93/09, Volker und Markus Schecke e Eifert.](#)

¹⁰⁰ Corte costituzionale, sent. n. 20 del 23 gennaio 2019.

¹⁰¹ Corte costituzionale, sent. n. 20 del 23 gennaio 2019, p.to 5.3.1.

Nella medesima direzione, anche la Corte di cassazione ha sottolineato che le esigenze datoriali (riferite qui all'ambiente lavorativo/aziendale) non possono "assumere una portata tale da giustificare un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore"¹⁰², sicché la protezione dei propri dati personali diventa, nell'epoca del *dataismo*, una priorità assoluta in quanto attiene "all'intangibilità della propria proiezione sociale" e ad una "fedele e completa rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità, generale e particolare, in cui tale personalità è venuta svolgendosi, estrinsecandosi o solidificandosi"¹⁰³.

Particolarmente interessanti appaiono finanche alcune decisioni del *Bundeverfassungsgericht* che in materia di protezione dei dati personali ha mostrato una certa sensibilità e una grande lucidità interpretativa già prima che essa divenisse un tema di riflessione centrale per la dottrina. E ciò già agli inizi degli anni Ottanta del secolo scorso la decisione con la quale si introduceva per la prima volta il concetto di *Recht auf informationelle Selbstbestimmung*, quale diritto del singolo a decidere in prima persona sulla cessione e l'uso dei dati che lo riguardano, affermando che "*Freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt unter den modernen Bedingungen der Datenverarbeitung den Schutz des Einzelnen gegen unbegrenzte Erhebung, Speicherung, Verwendung und Weitergabe seiner persönlichen Daten voraus. Dieser Schutz ist daher von dem Grundrecht des Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG umfasst. Das Grundrecht gewährleistet insoweit die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen*" (par. 147). Ma non meno interessanti sono stati i suoi successivi pronunciamenti. Con la pronuncia del 27 febbraio 2008¹⁰⁴, la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale la *Gesetzes über den Verfassungsschutz* del Land Nordrhein-Westfalen, che autorizzava i servizi segreti (*Verfassungsschutzbehörde*) ad accedere ai sistemi informatici all'insaputa dei

¹⁰² *Ex multis* Corte Cassazione, 13 maggio 2016, n. 9904 e 1 gennaio 2012, n. 16622.

¹⁰³ Corte Cassazione, 26 giugno 1986, n. 3769, in cui si legge ancora che tale diritto implica che non venga "alterato, travisato, offuscato o contestato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico sociale, religioso, ideologico, professionale".

¹⁰⁴ BVerfGE, 27 febbraio 2008, 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07.

soggetti interessati e ad intercettare occultamente le comunicazioni su *Internet*. In questa occasione, viene riconosciuto il *diritto alla riservatezza ed integrità dei sistemi tecnologici di informazione* (*Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme*), per cui l'accesso in segreto ai sistemi informatici integra, per i Giudici di *Karlsruhe*, la violazione del più generale diritto della personalità (art. 2, Abs. 1, GG).

Il riconoscimento di tale diritto - applicabile a sistemi che, da soli o attraverso il loro collegamento in rete possono contenere dati personali del soggetto interessato - tutela da forme di accesso che possano raggiungere parti essenziali della sua vita o della sua personalità¹⁰⁵. Di tenore simile, e altresì rilevanti ai fini del nostro discorso, appaiono almeno altre tre decisioni: la prima del 24 gennaio 2012¹⁰⁶, con la quale la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto che alcune disposizioni della *Telekommunikationsgesetz-TKG* non fossero conformi a Costituzione per violazione dell'art. 1, Abs. 1 GG e quindi, anche, della *informationelle Selbstbestimmung*; la seconda del 20 aprile 2016¹⁰⁷, con la quale ha statuito che le misure di sorveglianza occulta (*covert surveillance measures*), ed in particolare l'impiego di mezzi informatici che permettono l'acquisizione dei dati "da remoto", sono incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali ed ha individuato nella proporzionalità il principio alla cui stregua effettuare il *test* di bilanciamento tra esigenze di carattere pubblico e diritto alla protezione dei dati personali; la terza del 19 maggio 2020¹⁰⁸, in cui il Giudice delle leggi tedesco, dopo aver ricordato che il potere di sorveglianza a causa dell'evoluzione tecnologica e dell'intensità delle comunicazioni che si svolgono tramite il *World Wide Web* pervade ogni aspetto della

¹⁰⁵ Cfr. par. 203: "Das Grundrecht auf Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme ist hingegen anzuwenden, wenn die Eingriffsermächtigung Systeme erfasst, die allein oder in ihren technischen Vernetzungen personenbezogene Daten des Betroffenen in einem Umfang und in einer Vielfalt enthalten können, dass ein Zugriff auf das System es ermöglicht, einen Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung einer Person zu gewinnen oder gar ein aussagekräftiges Bild der Persönlichkeit zu erhalten".

¹⁰⁶ BVerfGE, 24 gennaio 2012, 1 BvR 1299/05.

¹⁰⁷ BVerfGE, 20 aprile 2016, 1 BvR 966/09, 1 BvR 1140/09. Oggetto del giudizio di costituzionalità era la *Bundeskriminalamtgesetz* (BKAG).

¹⁰⁸ BVerfGE, 19 maggio 2020, 1 BvR 2835/17, concernente la *Gesetz zur Ausland-Ausland Fernmeldeaufklärung des Bundesnachrichtendienst* del 2016.

nostra quotidianità, ha affermato che *“Die Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte nach Art. 1 Abs. 3 GG ist nicht auf das deutsche Staatsgebiet begrenzt. Der Schutz der einzelnen Grundrechte kann sich im Inland und Ausland unterscheiden. Jedenfalls der Schutz des Art. 10 Abs. 1 und des Art. 5 Abs.1 Satz 2 GG als Abwehrrechte gegenüber einer Telekommunikationsüberwachung erstreckt sich auch auf Ausländer im Ausland”*.

Ebbene alla luce della progressiva evoluzione normativa e giurisprudenziale, qui solo appena accennata, è stato enucleato un *habeas data* che estende il principio di intangibilità, originariamente legato alla libertà personale, al *corpo elettronico* che è l'altra dimensione dell'uomo contemporaneo. Ciò consente, almeno in parte, di creare una barriera protettiva verso l'indiscriminata raccolta, elaborazione e mercificazione di dati personali, la quale *distorce* l'identità personale e costruisce un'immagine riflessa di un nostro *gemello digitale*¹⁰⁹ nel quale molto spesso fatichiamo a riconoscerci.

4. Considerazioni conclusive.

Lo scenario che si prefigura dinanzi agli occhi disullusi dell'*uomo di vetro*, tanto trasparente quanto fragile, è uno scenario che desta smarrimento. Nell'epoca che viviamo possiamo davvero immaginare la riedizione di un Grande fratello (mondiale)? Siamo solo vittime del determinismo tecnologico o possiamo invertire il moto inarrestabile di questa nuova forma di dittatura (*digitale*) e convertirla semmai al servizio della persona?

Le domande sono complesse e l'individuazione delle risposte lo è anche di più. Per certo, di fronte alla prepotenza delle nuove forme di controllo sociale è necessario procedere attraverso una nuova comprensione della sorveglianza che valorizzi anzitutto la sua funzione ordinante, la quale esprime tuttora il lato "buono" da conservare e potenziare. Non v'è dubbio che la sorveglianza come strumento di sicurezza e di integrazione politico-sociale come anche di prevenzione (sanitaria, o energetico-ambientale), di progettazione e di regolazione della vita dello Stato e del

¹⁰⁹ Rossignaud M. P.-De Kerchove D., *Oltre Orwell. Il gemello digitale*, Roma, 2020.

mercato funzionerebbe a beneficio dell'uomo se solo non fosse governata così com'è dal potere tecnologico e, ancor di più, dalle spietate logiche capitaliste. Lì dove si è pensato di utilizzare il progresso informatico per estendere ed esercitare indiscriminatamente il potere di sorveglianza, lì si sono rinnegati gli ideali liberal-democratici propri delle moderne società. E la Rete prestandosi al gioco dei nuovi sorveglianti - avvantaggiati dall'anomia del *cyberspace*, confondendo di fatto l'assenza di regole con l'idea di assoluta libertà¹¹⁰ - ha palesato la sua finitezza soprattutto riguardo alla tutela delle libertà del singolo e, più in generale, della sua libertà di autodeterminazione.

Del resto, anche alla luce di quanto già riferito, le implicazioni "negative" derivanti dall'esercizio del potere di controllo si sono fatte maggiormente evidenti proprio a causa dell'ausilio dei nuovi strumenti informatici. Ne deriva che ancor prima della sorveglianza, che resta una funzione fondamentale degli Stati, sia l'*ecosistema digitale* a dover essere regolato, ricollocando Rete e poteri; sorveglianza e persona entro il contesto dell'ordinamento giuridico.

Il "diritto", come noto, ha nel suo DNA una capacità adattiva che continuamente lo spinge a riconformarsi di fronte ai fisiologici mutamenti della realtà, prima recependoli e poi ordinandoli e a fare i conti «con i *tempi* e gli *spazi* più diversi»¹¹¹.

Chi obietta che Rete e Diritto (come il Mare e la Terra) siano mondi tra loro distanti ignora che, in realtà, essi sono destinati ad entrare in una reciproca connessione già solo per la più banale circostanza che tutto quanto accade nello spazio *virtuale* si rifrange inevitabilmente sulla dimensione *reale*, al punto che tra i due mondi esiste una imbricazione tale che non può fare a meno dell'intervento del Diritto e degli Stati nazionali¹¹².

Se questa è la direzione verso cui muoversi, sembra che la sede naturale ove riportare questo *insieme* non sia semplicemente lo Stato *tout court*, ma lo Stato costituzionale di diritto con i suoi caratteri e, con esso, il suo diritto con la sua

¹¹⁰ Mangiameli S., voce *Sovranità digitale*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 453.

¹¹¹ Grossi P., *Prima lezione di diritto*, Roma-Bari, 2006, 43.

¹¹² Mangiameli S., voce *Sovranità digitale*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 451.

vocazione ordinante e rispettosa dei diritti fondamentali. Infatti, riconoscere allo Stato il potere di regolare la Rete potrebbe, di per sé, non bastare, come mostrano gli Stati che utilizzano la tecnologia per sorvegliare e colpire gli oppositori del regime e che spesso reprimono la propria popolazione, proprio limitando l'accesso alla Rete. Occorre, perciò, affinché lo Stato si faccia portatore dei "nuovi diritti" digitali che esso stesso e il suo ordinamento pongano al centro la persona umana e quella virtuale, rispetto alla quale ogni forma di potere agisce legittimamente solo in posizione servente¹¹³.

Nel 1996 *John Perry Barlow*, convinto sostenitore di *Internet*, nella sua celebre *Dichiarazione di Indipendenza del cyberspazio*, rivendicava l'autonomia della Rete e la sua estraneità alla politica e al diritto. In nome del futuro, Egli chiedeva ai governi del mondo industriale di lasciare in pace il *cyberspazio*, un ordine originario, la cui disciplina non poteva dipendere dalle istituzioni del mondo fisico. Uno spazio cioè capace di autoregolarsi e che non abbisognava di regole eteronome, impermeabile ai governi e alle regole. Tuttavia ai limiti sistemici dell'auto-regolazione¹¹⁴ ha fatto eco la richiesta di disciplina giuridica della Rete in grado di contenerne la frammentazione e di ordinare con regole certe l'intreccio dei rapporti che quotidianamente gemma entro le pieghe degli spazi fluidi che essa genera. L'esigenza non ha bisogno di essere spiegata. Quotidianamente nascono in Rete relazioni e rapporti giuridici, si danno condotte illecite e illegali, indebite interferenze in violazione di diritti e libertà. Ed è proprio nel momento "patologico" che il modello auto-regolatorio si è rivelato lacunoso, inadeguato, spesso intempestivo e bisognoso di essere integrato con un modello di regolazione politica.

Lo sposalizio tra Diritto e Rete non è stato così immediato: l'iniziale prevalenza della regolazione privata ha "miniaturizzato" l'intervento regolatorio dei pubblici poteri registrandosi un insidioso effetto recessivo del Diritto. Di fronte a questo

¹¹³ Grossi P.F., *I diritti di libertà ad uso di lezioni*, I, 1, II ed., Torino, 1991, 135ss.

¹¹⁴ Busch C., *Self-regulation and regulatory intermediation in the platform economy*, in M. Cantero Gamito e H.W. Micklitz, *The Role of the EU in Transnational Legal Ordering. Standards, Contracts and Codes*, Edward Elgar Pub, Cheltenham, 2019, 115 ss.; Rotodà S., *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, n. 3/2010, 337, parla di "attentati alla libertà in rete".

arretramento è avanzata l'idea di costruire un modello di disciplina basato su una *lex informatica*¹¹⁵ ovvero su un sistema di regole tecnologiche automatizzate e auto applicative universalmente valido per l'accesso, l'uso e la circolazione delle informazioni nello spazio virtuale. Un sistema costituito da regole tecniche che con appropriati processi computazionali disciplina il funzionamento dello spazio virtuale, sebbene non in modo del tutto neutrale. Ma evidentemente ciò non è bastato (e non basta) alla Rete e neppure alla stessa *lex informatica* per inverarsi come regola autenticamente giuridica. La disciplina della Rete chiede infatti di essere integrata con regole propriamente giuridiche, espressione del potere decisionale pubblico. Solo l'intervento del Diritto e, per esso, dei legislatori dei diversi livelli di governo può garantire al *cyberspace* di continuare il suo sviluppo secondo una direzione che miri a divenire un effettivo spazio di realizzazione dei bisogni della persona umana.

A ben guardare, la Rete non è altro che la proiezione del dominio degli Stati che se pur "stanchi giganti di carne e di sangue" conservano un ruolo regolatorio e di controllabilità dello spazio virtuale, che non può essere abdicato a favore della fioritura di una nuova *lex mercatoria* o addirittura di *costituzioni settoriali* (secondo l'idea teubneriana) che rifletterebero interessi particolari sospinti dalla freddezza delle relazioni tipicamente negoziali ed economiche¹¹⁶. Se così non fosse riemergerebbe lo spettro di un neo-feudalesimo digitale¹¹⁷ accompagnato dalla regressione dei principi dello Stato costituzionale di diritto e, di più, dal rischio della privatizzazione del potere pubblico.

Se, perciò, si fosse dubitato della funzione ordinante del Diritto si sarebbe caduti nell'errore di ritenere l'*ecosistema digitale* uno spazio del tutto autoreferenziale, anarchico, irrealista, a-politico e completamente asservito alle regole dei poteri

¹¹⁵ Reidenberg J., *Lex informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, in *Texas Law Review*, 1998, 553.

¹¹⁶ Tali riflessioni sono state argomentate già in Michetti M., *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino, 2021, 151.

¹¹⁷ Rotodà S., *Una Costituzione per Internet?*, in *Politica del diritto*, n. 3/2010, 347; D'Andrea D., *Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e nuovo medioevo*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 31, I, 2002, 77; Venanzoni A., *Neofeudalesimo digitale: Internet e l'emersione degli Stati privati*, in *mediaLaws*, n. 3/2020.

privati. Evidentemente così non è. Qualsiasi nuovo spazio non è irraggiungibile per il diritto. Già lo spazio aereo e poi quello marittimo hanno dimostrato di non essere refrattari alla regolazione giuridica. Appartiene, infatti, all'essenza del Diritto stesso giuridificare le relazioni e i rapporti, anche quelli virtuali che nascono e si sviluppano all'interno di spazi immateriali¹¹⁸. Ne deriva che la regolazione giuridica dello spazio cibernetico porta con sé la regolazione del potere di sorveglianza che, come ogni altro potere, deve essere legittimo e questa condizione non può immaginarsi scollegata dal Diritto (e dallo Stato). Ogni potere, come si sa, per legittimarsi ha bisogno del Diritto. E per conseguenza, anche il controllo sociale non è immaginabile in assenza di assetti istituzionali e regole che lo strutturino, lo conformino e ne assicurino il funzionamento.

Oltre che legittimo tale potere deve essere anche *limitato* e riportato entro le coordinate dello Stato costituzionale di diritto secondo la tradizione propria del costituzionalismo moderno¹¹⁹, che ne assicura il giusto temperamento rispetto al principio personalista.

Sicché spetta agli Stati, costituzionalmente conformati secondo i principi del costituzionalismo, e con essi alle organizzazioni internazionali e sovranazionali che proiettano l'idea del costituzionalismo al di là dei confini nazionali, adoperare la loro sovranità e la loro forza regolatoria di là dallo steccato dei tradizionali modelli di sorveglianza, affinché lo spazio virtuale non si traduca in uno spazio occulto ove

¹¹⁸ Mangiameli S., voce *Sovranità digitale*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 452 ss.; Menthe D. C., *Jurisdictionn in Cyberspace: A Theory of International Spaces*, in *Michigan Telecommunication and Technology Law Review.*, vol. 4/1998, 69 (85): "After all, one could hardly posit three more dissimilar physicalities-the ocean, a continent, and the sky. What makes them analogous is not any physical similarity, but their international, sovereignless quality. These three, like cyberspace, are international spaces. As a fourth international space, cyberspace should be governed by default rules that resemble the rules governing the other three international spaces, even in the absence of a regime-specific organizing treaty, which the other three international spaces have".

¹¹⁹ Mangiameli S., voce *Sovranità digitale*, in A. C. Amato Mangiameli-G. Saraceni (a cura di), *Cento e una voce di informatica giuridica*, Torino, 2023, 459: "Di qui la richiesta ineludibile da parte del popolo della rete, nel confronti degli operatori privati e dei governi, di una nuova regolamentazione del cyberspace secondo una proiezione tipicamente costituzionale, e cioè con riferimento alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della democrazia così come degli altri valori europei (art. 2 TUE), che richiede il libero espletamento delle libertà, il divieto di manipolazione della verità, il superamento dello stato di sorveglianza e di accumulo dei dati da parte di operatori privati e governi e, soprattutto, l'interdizione dell'uso politico dei dati".

s'annidano nuove forme di controllo incompatibili con i diritti fondamentali della persona. Si tratta di costruire, attraverso l'accordo di questi Stati, un modello di sorveglianza *giusto e sostenibile*, ove la tutela dell'identità personale si elevi a condizione necessaria sopra cui poggiare l'organizzazione dell'intera società e tracciare "i nuovi sentieri dei diritti e della cittadinanza, per radicare in questa dimensione le attitudini di libertà, e non le logiche di (un) controllo" perverso¹²⁰.

¹²⁰ Rotodà S., *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, 2004, 145.